

### **33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche**

#### **Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;
  - b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
  - c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.
2. Ai fini della voce n. 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.
3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
4. Ai sensi della voce 3307 per «prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; la carta profumata e la carta impregnata o spalmata con prodotti cosmetici; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovate, i feltri e le «stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di prodotti cosmetici; i prodotti da toeletta preparati per animali.